

glia politica deve avere il separato suo patrimonio, i suoi magistrati, le sue armi. Ma deve conferire alle comuni necessità e alle comuni grandezze la debita parte; deve sedere con sovrana e libera rappresentanza nel congresso fraterno di tutta la nazione; e

deliberare in comune le leggi che preparano, nell'intima coordinazione e uniformità delle parti, la indistruttibile unità e coesione del tutto".

# A

## il trattamento contabile delle poste in valuta estera

alcune note critiche

di Gabriele D'Alauro e Stefano Ricci

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive - 2. Norme civili e principi generali di valutazione - 2.1. Variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio - 2.2. Le differenze di cambio nella valutazione delle opere pluriennali - 3. Principali differenze rispetto alla versione precedente del principio contabile nazionale - 4. Confronto tra la disciplina interna e i Principi contabili internazionali - 5. Considerazioni conclusive - 6. Bibliografia.

### 1. Considerazioni introduttive

Con il presente lavoro ci si prefigge di fornire un quadro schematico del trattamento contabile delle poste in valuta estera, esterne all'area dell'euro, soffermandoci sui relativi aspetti ritenuti più problematici e controversi, specie in funzione delle linee evolutive che sembrano

**Il presente lavoro, benché sia frutto congiunto dell'opera degli autori, Cultori della materia presso la Cattedra di "Ragioneria Generale e Applicata II", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Genova, è specificamente attribuibile a Gabriele D'Alauro quanto ai punti 1, 2, 2.1 e 3 e a Stefano Ricci, Dottore commercialista in Genova, per i punti 2.2, 4 e 5.**

delinearsi in seguito all'elaborazione - com'è noto - di una aggiornata versione del Principio contabile nazionale su tali partite (1), nonché sulla base delle considerazioni emergenti dal raffronto con l'*International Accounting Standard* (IAS) corrispondente (2).

Conformemente alle finalità del presente studio, per quanto concerne sia il Principio nazionale sia quello internazionale, si ometterà una analitica trattazione dei rispettivi contenuti, peraltro già oggetto di qualificati interventi dottrinali (3), limitandoci a richiamare in sintesi quelle nozioni e quei caratteri che paiono funzionali allo svolgimento delle considerazioni che ci si propone di svolgere.


In relazione a ciò, sono schematicamente riassunti in figura, secondo quanto previsto dal Principio contabile n. 26 (in pocket n. 7-99, allegato a "il fisco" n. 30/1999), le principali tipologie di differenze contabili che possono derivare dalla valutazione di crediti e debiti in moneta estera, evidenziandone - in funzione della corrispondente natura e scadenza - le rispettive modalità di calcolo e di registrazione.

(1) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1999).

(2) *International Accounting Standards Committee* (1993).

(3) Cfr., in particolare, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu (2000 a), F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu (2000 b), V. Safafia (2000), F. Roscini Vitali (1999), M. Allegri (2000).

Figura - Il principio contabile nazionale sulle partite in moneta estera: uno schema di sintesi



Crediti/debiti a BREVE  
termine di natura finanziaria o commerciale

Crediti/debiti a MEDIO-LUNGO  
termine di natura finanziaria o commerciale

Tipologia di PARTITE IN VALUTA

## 2. Norme civilistiche e principi generali di valutazione

La valutazione delle poste in moneta estera appare non agevole in quanto la peculiare natura di dette partite contabili rende problematica, se non confliggente, la congiunta applicazione dell'insieme di principi e criteri che presiedono alla corretta redazione del bilancio. In specie, come evidenziato nel testo del Principio contabile nazionale, occorre tenere in considerazione nel procedimento valutativo oggetto della nostra analisi:

- i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza;
- il principio di prudenza e di prospettiva di continuazione dell'attività;
- il principio per cui si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- il principio per cui si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
- il principio per cui si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- il principio per cui gli elementi eterogenei imputati nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- il principio per cui i criteri di valutazione non possono, salvo eccezioni, essere modificati da un esercizio all'altro;
- i criteri specifici di valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo.

La complessità degli effetti che l'insieme delle disposizioni sopra richiamate può determinare sulla stima delle poste in moneta estera, deve probabilmente porsi alla base della molteplicità di soluzioni o criteri alternativi dettati dai principi contabili nazionali e internazionali per la valutazione di dette poste: in particolare, appaiono di non immediata soluzione le problematiche scaturenti dalla necessità di applicare e coniugare correttamente i due fondamentali principi della prudenza e della competenza.

Il documento nazionale prevede che eventuali utili relativi alla valutazione di differenze su poste a medio-lungo termine vadano differiti, in quanto "è opportuno che il principio della prudenza prevalga su quello della competenza", mentre eventuali perdite presunte siano addebitate a conto economico, cosicché, in questo secondo caso, "gli effetti del principio della prudenza coincidono con quelli del principio della competenza".

Con riferimento alla valutazione di differenze su poste a breve termine, è invece prevista la contabilizzazione sia di perdite sia di utili sulla base del cambio di chiusura "nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della competenza economica", in quanto da una parte tali differenze, benché non siano definitive "in senso assoluto", esprimono "con certezza ed obiettività la variazione intervenuta alla suindicata data di chiusura", e, dall'altra, eventuali successive variazioni "matureranno nell'esercizio o negli eser-

cizi successivi, ed in quelli saranno rilevati per competenza (4).

Da quanto sopra riportato si può desumere che, sulla base del criterio adottato per la valutazione di differenze su poste a breve termine, il carattere di definitività "relativa" delle variazioni, ritenuto sufficiente per la contabilizzazione di differenze maturate ma non realizzate, appare invero del tutto svincolato da considerazioni relative alla scadenza delle corrispondenti poste in valuta; le differenze in esame assumono cioè, si potrebbe dire, un carattere oggettivo, e solo e proprio in funzione di detto carattere oggettivo se ne desume l'obbligo di distinta contabilizzazione in applicazione del principio di competenza. Per contro, nella valutazione delle poste a lungo termine, per giustificare il divieto di contabilizzazione di utili maturati e non realizzati, si fa non più riferimento al carattere oggettivo di dette positive differenze, ma alla considerazione che i crediti e i debiti cui si riferiscono, in funzione della loro scadenza, "continueranno, per un periodo non breve, ad essere soggetti alle fluttuazioni dei cambi", con ciò allontanandosi, come si vedrà nel prosieguo, dal criterio adottato dallo IAS.

Al di là delle possibili perplessità in merito alla realizzazione di un congruo rispetto dei criteri valutativi adottati in relazione a quanto si è appena osservato, si desidera far notare che la considerazione congiunta, nei casi di emersione sia di utili che di perdite derivanti da poste in valuta a lungo termine, di tali differenze e del conseguente procedimento di compensazione di valori, finisce per realizzare una sola parziale applicazione del principio di prudenza, nella misura in cui occorrerà tener conto di utili su cambi. Infatti, come si legge, in via generale, nel Principio contabile n. 11 relativo alle finalità e ai postulati del bilancio d'esercizio (5), "l'applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati".

### 2.1. Variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio

Le variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio non devono essere contabilizzate, in applicazione del principio di competenza, tuttavia gli effetti di eventuali significative variazioni vanno indicati in nota integrativa. Questa impostazione è confermata dalle previsioni contenute nel Principio contabile n. 29, relativo alla variazione delle valutazioni (6), in cui

(4) Peraltro, trattandosi di poste a breve termine, ossia con scadenza non eccedente i dodici mesi, sembra opportuno sottolineare che eventuali variazioni potranno maturare solo nell'esercizio successivo e non oltre.

(5) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1994).

(6) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (2001).

si indicano, tra i "fatti successivi alla data di bilancio che non devono essere recepiti" nel bilancio medesimo, anche le perdite derivanti "dalla variazione delle parità di cambio con valute estere".

Tuttavia il Principio contabile n. 26, oggetto del nostro esame, prevede che, quando il dato di mercato alla chiusura dell'esercizio differisce - "chiaramente ed in misura rilevante" - dall'andamento successivo, il quale evidenzia tassi di cambio "persistentemente sfavorevoli", occorre "tenerne conto", "ad esempio" annullando in tutto o in parte differenze positive su cambi rilevate a fine esercizio. Ciò non riguarda però le variazioni dipendenti da "eventi economici o politici di natura eccezionale" e "comunque non collegabili all'esercizio precedente" (dei quali in ogni caso deve farsi menzione nella relazione sulla gestione).

Dal quadro sopra delineato si desidera evidenziare che i criteri e i principi definiti paiono suscettibili di interpretazioni non univoche e in ogni caso possono indurre ad accentuare il carattere di soggettività, peraltro inevitabilmente insito nei procedimenti di valutazione contabile. È possibile infatti, a nostro avviso, che scaturiscano problematiche interpretative correlate all'applicazione concreta dei concetti di misura "chiara e rilevante" di andamenti sfavorevoli di tassi, "eccezionalità" di eventi (soprattutto di natura economica), "collegabilità" o meno di variazioni con l'esercizio precedente. Inoltre, il fatto che l'annullamento di utili precedentemente rilevati costituisca solo un "esempio" dell'applicazione del fattore valutativo in esame, può lasciar spazio alla considerazione che, accanto alla previsione di riduzione parziale o totale di componenti positivi, si possa - ovvero si debba - aumentare la misura di eventuali perdite su cambi precedentemente iscritte, in funzione di andamenti persistentemente (e ulteriormente) sfavorevoli. Ciò anche in funzione del fatto che il Principio contabile prevede a livello generale che la nota integrativa informi su eventuali cambi diversi rispetto a quelli in vigore a fine esercizio, utilizzati per la valutazione in quanto ritenuti "più espressivi" in considerazione del successivo andamento delle quotazioni.

Ancora, non essendo previsto alcun distinguo in merito, non si può escludere che le variazioni negative di cambio successive alla data di chiusura, nel rispetto delle condizioni sopra esposte, si debbano considerare anche nella valutazione delle poste a medio-lungo termine, oltre che a breve; sulla base dei criteri prospettati, si può dunque affermare che si determini in questa sede una accentuata applicazione del principio di prudenza valutativa.

Appare infine opportuno evidenziare che, forse per diminuire possibili difficoltà interpretative, nella versione precedente del Principio contabile (7) era previsto in maniera senza dubbio più netta e decisa che le variazioni successive alla data di chiusura non si dovessero contabilizzare, limitandosi ad indicarne gli effetti nelle note al bilancio, ad eccezione del caso di variazioni di entità significativa successive al riconosci-

mento di utili su cambi maturati su poste a breve termine (con il conseguente obbligo di differimento dell'utile medesimo). In linea generale era dunque accettato a fini valutativi esclusivamente il cambio di chiusura, in quanto atto a misurare "inequivocabilmente" in moneta nazionale i crediti e debiti in moneta estera alla data di bilancio, e invece rifiutato l'utilizzo di cambi originati nel periodo successivo, in quanto, sulla base dell'esperienza precedente, ritenuto generatore di "arbitrii nella determinazione del cambio da adottare ottenendo, fra l'altro, risultati diversi per aziende simili che impiegavano un tempo diverso di preparazione del bilancio d'esercizio".

## 2.2. Le differenze di cambio nella valutazione delle opere pluriennali

Il trattamento contabile delle differenze di cambio su opere pluriennali e lavori in corso su ordinazione non è contenuto nel Principio contabile n. 26, oggetto della nostra trattazione, bensì nel Principio n. 23 (8), intitolato appunto "lavori in corso su ordinazione".

La disciplina di dette poste risulta estremamente articolata in quanto è direttamente influenzata dalla tecnica di rilevazione contabile dei ricavi sulle commesse: il criterio della commessa completata e quello della percentuale di completamento.

Nel primo caso, che postula il rilevamento dei ricavi esclusivamente al momento della consegna dell'opera, non esistono particolari problemi, in quanto ci troveremo semplicemente in presenza di un debito per acconti ricevuti, e di un credito alla consegna della merce, entrambi in valuta, mentre le rimanenze andranno valutate al costo nella moneta di conto del venditore, per cui si rimanda *in toto* a quanto detto in precedenza.

Risulta invece molto più complesso il caso in cui sia applicato il metodo della percentuale di completamento. In particolare si dovrà *in primis* determinare il valore netto delle opere eseguite utilizzando la valuta contrattuale, sottraendo dal valore delle opere realizzate (determinato con il metodo del costo o delle unità prodotte) il valore, sempre in moneta contrattuale, degli importi già fatturati e contabilizzati a ricavo.

Detto valore deve essere convertito quindi in moneta di conto, utilizzando, nel caso in cui vi siano anticipi o acconti, in primo luogo il cambio vigente alla data di incasso di dette somme, fino a loro concorrenza, mentre per la parte residua si utilizzerà il cambio della data di chiusura del bilancio.

## 3. Principali differenze rispetto alla versione precedente del Principio contabile nazionale

Volendo fornire un quadro d'insieme che evidenzia le principali differenze emergenti dal confronto con la versione precedente del Principio contabile nazionale,

(7) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1988).

(8) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1997): l'intero capitolo M del documento è dedicato a "Prezzi contrattuali espressi in moneta estera".

occorre innanzitutto premettere che, in seguito all'intercorsa introduzione dell'euro, non si debbono più considerare monete estere - com'è noto - le valute dei Paesi aderenti all'Unione Economica Monetaria. Con riferimento alla valutazione delle poste originariamente espresse in dette valute, infatti, è venuto meno l'elemento di incertezza costituito dalla variazione dei cambi, con la fissazione dei tassi irrevocabili tra le monete aderenti, diventati effettivi a partire dal 1° gennaio 1999 (9). Si ricorda altresì che dal 2002, con l'introduzione delle monete e delle banconote euro, si completerà il cosiddetto "triennio transitorio" (1999/2001), caratterizzato dalla possibilità di utilizzare l'euro esclusivamente quale moneta "scritturale", e si porrà in atto la progressiva e completa sostituzione delle valute nazionali con la conseguente fine del loro corso legale.

Ciò premesso a livello generale, si desidera porre in luce le seguenti specifiche previsioni, pur in un'ottica schematica, contenute nella versione precedente del Principio contabile sulle partite in moneta estera:

- le partite a breve potevano essere valutate, così come stabilito nel documento oggetto del nostro esame, con riconoscimento di utili e perdite a conto economico, ma erano riconosciuti ammissibili criteri alternativi che prevedevano il riconoscimento a conto economico di un unico saldo netto delle differenze di cambio usando come contropartita specifici conti di stato patrimoniale, ovvero nessun tipo di contabilizzazione in caso di emersione di un utile netto di cambio, limitandosi a fornire informazioni integrative nelle note al bilancio;

- in caso di soli utili di conversione derivanti dalla valutazione delle partite a lungo termine, era ritenuta accettabile, quale principio alternativo al riconoscimento differito degli utili, la non effettuazione di alcuna contabilizzazione (fornendo specifiche informazioni nelle note al bilancio);

- in caso di sole perdite di conversione derivanti dalla valutazione delle partite a lungo termine, era ritenuto accettabile, quale principio alternativo al diretto adeguamento delle poste, l'utilizzo di uno specifico fondo del passivo in contropartita alle perdite riconosciute a conto economico (fornendo specifiche informazioni nelle note al bilancio);

- in caso di compresenza di utili e perdite di conversione derivanti dalla valutazione delle partite a lungo termine, era analogamente prevista la possibilità di non procedere all'adeguamento delle poste (sempre fornendo specifiche informazioni nelle note al bilancio) in alternativa al riconoscimento (considerando singole classi formate da poste correlabili in termini di scadenza) di utili - da differire - o di perdite - da addebitare a conto economico;

(9) La fissazione dei tassi di cambio irrevocabili tra le valute dei Paesi aderenti all'euro ha, com'è noto, prodotto effetti contabili peculiari, che si sono riflessi a partire dall'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998, determinando, lo si ricorda in estrema sintesi, la necessità di rilevare ed imputare (con una eventuale ripartizione in più esercizi) differenze di cambio relative alle partite monetarie - in allora esistenti - originariamente espresse in dette valute, benché non si fosse ancora verificata la relativa manifestazione numeraria [si conceda il rinvio a G. D'Alauro (1998)].

- infine, con riferimento alle diversità relative al trattamento delle variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio, si fa rimando alle considerazioni svolte nel precedente punto 2.1.

Da tale quadro di raffronto emerge sostanzialmente, quale differenza principale, l'abolizione, nel nuovo documento, di criteri contabili in precedenza previsti come accettabili alternative a criteri preferenziali (che non mutano), determinando quindi un'evoluzione in termini di principi valutativi che, seppur significativa, costituisce solo un passo ulteriore ma non decisivo verso l'applicazione dei corrispondenti principi dello IAS, come si vedrà nel prosieguo del lavoro.

#### 4. Confronto tra la disciplina interna e i Principi contabili internazionali

L'*International Accounting Standard* n. 21, come rivisto nel 1993, presenta rispetto al Principio contabile nazionale alcune sostanziali differenze. È comunque opportuno ribadire come lo scopo del presente lavoro non sia uno studio di detto principio internazionale, bensì sia essenzialmente quello di valutare il Principio interno, per cui ci limiteremo ad evidenziarne le divergenze in un'ottica comparatistica, senza interessarci ad un inquadramento generale della materia ivi trattata.

In primo luogo dobbiamo rilevare una sostanziale disomogeneità di tipo strutturale dei due documenti: il Principio interno è relativo, genericamente, a tutte le "operazioni e partite in moneta estera", mentre il Principio internazionale è intitolato "effetti delle variazioni sui cambi delle valute estere". La differenza non è meramente terminologica in quanto riflette le finalità non coincidenti dei due documenti: il primo ha un oggetto nettamente più ampio, riguardante tutte le problematiche di maggiore rilievo inerenti alle operazioni in valuta estera: le modalità di rilevazione analitica delle singole poste, le operazioni di copertura rischi, il trattamento degli utili o delle perdite dovute alle variazioni dei cambi nel tempo, mentre il secondo riguarda in modo pressoché esclusivo le dette differenze.

Inoltre, anche volendo limitare l'oggetto di indagine agli aspetti contabili delle variazioni di cambio, si deve riscontrare la presenza di alcune differenze sostanziali, che andremo ad analizzare nel prosieguo della trattazione.

##### A) Non viene effettuata alcuna distinzione tra poste a breve o a lungo periodo

Il Principio interno, come abbiamo visto, utilizza due criteri differenti per ciò che riguarda il trattamento contabile delle variazioni di cambio, a seconda che si tratti di operazioni a breve (o liquidità) o poste a medio-lungo termine. Lo IAS 21, al contrario, considera come assolutamente omogenee le due fattispecie sancendo in modo estremamente chiaro come "le differenze di cambio derivanti dal regolamento di elementi monetari o dalla rilevazione di elementi monetari di un'impresa a tassi differenti da quelli ai quali essi fu-

rono inizialmente registrati durante l'esercizio, [...] devono essere rilevate come provento o costo nell'esercizio nelle quali si manifestano". Coerentemente con il principio sopra esposto, è omogeneo il trattamento delle differenze positive di cambio, a prescindere dal fatto che esse siano relative a poste a breve o lungo termine. Non è quindi prevista alcuna forma di differimento degli utili su cambi sulle poste a scadenza superiore a 12 mesi, prevista invece dal Principio interno. Si vuole evidentemente privilegiare il principio della competenza temporale rispetto a quello della prudenza risolvendo in modo assolutamente drastico il problema di quella che abbiamo chiamato definitività "relativa" delle variazioni (10).

**B) Non è prevista alcuna riduzione dei proventi finanziari su cambi alla chiusura dell'esercizio nel caso in cui da detta data alla data di redazione del bilancio vi sia un andamento del cambio persistentemente sfavorevole**

Il prevalere del principio di competenza su quello della prudenza parrebbe essere ravvisabile in modo chiaro anche dalla mancata previsione da parte dello IAS 21 dell'obbligo, al contrario sancito dallo stesso legislatore italiano, di disattendere i cambi di fine esercizio qualora dall'applicazione di detti cambi derivi un utile che alla data di redazione del bilancio non risulti più effettivo. Il Principio contabile italiano è decisamente coerente con il precetto, stabilito positivamente nel nostro ordinamento, della prudenza, per il quale "... si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio ... si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (11). Gli stessi redattori del Principio contabile n. 26 hanno messo in opportuna evidenza questa (apparente) profonda differenza, sottolineando come "[il

(10) Si vedano a questo riguardo le perplessità evidenziate nel punto 2.

(11) Codice civile

#### **Art. 2423-bis**

##### *Principi di redazione del bilancio*

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  - 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  - 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  - 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  - 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
- Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

principio internazionale] non consente il trattamento di ridurre i proventi finanziari derivanti da utili di conversione allorché il cambio alla data dell'esercizio non trova conferma nei cambi rilevati tra quest'ultima data e quella di redazione del bilancio che evidenziano un andamento persistentemente favorevole".

Detta asserzione non appare tuttavia pienamente condivisibile in quanto lo IAS 21 si deve necessariamente leggere in modo coordinato con lo IAS 10 (12), in cui si afferma, evidentemente anche in relazione alle differenze di cambio, come "le attività e le passività devono essere rettificata per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio qualora essi forniscano un'ulteriore conoscenza per la stima dei valori relativa a condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio stesso [...]". sancendo un criterio assolutamente identico a quello generale previsto nel nostro ordinamento.

**C) Non vengono considerati ammissibili trattamenti contabili che divergano da quelli enunciati nel Principio contabile, effettuati al solo fine di un adeguamento ai principi fiscali**

Il Principio contabile nazionale, richiamando l'art. 2426, comma 2, del codice civile (13), prevede esplicitamente come sia possibile utilizzare criteri di valutazione che divergono da quelli enunciati nello stesso, al fine di godere di benefici fiscali altrimenti non fruibili. In particolare è stato ritenuto ammissibile l'utilizzo di un "fondo rischi su cambio" (14), valutando

(12) *International Accounting Standards Committee* (1994).

(13) "È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

(14) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 72**

##### *Accantonamenti per rischi di cambio*

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. 54 e 66.

congiuntamente crediti e debiti in base al cambio medio dell'ultimo mese dell'esercizio o degli ultimi sei mesi per le operazioni a medio-lungo termine, in alternativa all'adeguamento diretto delle poste in valuta. Detta pratica, in base ai principi generali sia interni che internazionali, non appare assolutamente accettabile, sia poiché consente la compensazione di utili e perdite, sia perché identifica un tasso di cambio (quello medio dell'ultimo mese) arbitrario e non supportato da alcuna motivazione di tipo tecnico contabile. Dobbiamo però rilevare come lo stesso principio nazionale stigmatizzi detto comportamento e lo consideri accettabile solo "nell'ambito di quelle appostazioni effettuate per ottenere benefici fiscali altrimenti non ottenibili".

**D) Non è previsto un diverso trattamento contabile a riguardo della rilevazione degli utili su operazione di copertura rischi su cambio**

Il Principio contabile nazionale fornisce, come abbiamo visto, uno schema abbastanza preciso per ciò che concerne il trattamento contabile degli utili e delle perdite inerenti ai contratti di copertura rischi su cambio. Qualora dette operazioni vengano effettuate per coprire specifici rischi derivanti da determinati impegni contrattuali, è possibile rilevare gli effetti economici direttamente in contropartita agli utili o alle perdite su cambio relative al credito o debito sottostante cui si riferiscono. Di detta differenza di trattamento non vi è alcuna traccia né nello IAS 21, né tantomeno in altri documenti editi dallo IASC.

**E) In alcune ipotesi è ritenuta obbligatoria l'iscrizione di beni ad un valore comprensivo delle perdite su cambio**

Il Principio contabile interno esplicitamente prevede come i beni acquistati in valuta estera debbano essere iscritti in bilancio al cambio vigente al momento di effettuazione dell'operazione, coerentemente con il disposto dell'art. 2426 del codice civile, che non sembra ammettere gli utili o le perdite su cambio come costi accessori (15). Al contrario lo IAS 21 ritiene necessario, ma solo in caso di "gravi svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura e che influiscono su passività che non possono essere estinte [...] che tali differenze siano incluse nel valore iscritto del bene relativo (16).

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti.

(15) Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1996).

(16) *International Accounting Standards Committee* (1993), paragrafo 21.

## 5. Considerazioni conclusive

In conclusione del presente lavoro, sembra opportuno focalizzare l'attenzione su due aspetti che appaiono estremamente rilevanti.

In primo luogo, dall'insieme di principi e criteri sopra esposti, emerge in chiara evidenza un quadro davvero complesso e articolato di disposizioni volte alla corretta gestione e contabilizzazione delle rilevazioni contabili concernenti il trattamento delle poste in valuta estera. Questa complessità, che si accompagna non di rado all'ambiguità, può in parte spiegare perché, in sede di redazione dei bilanci, soprattutto nel caso di realtà economiche di medie o piccole dimensioni, venga disatteso, talvolta in modo grave, il rispetto dei principi stessi.

Ciò giustifica la sempre più pressante esigenza di creare un vero e proprio "sottosistema contabile" per monitorare e classificare l'insieme di informazioni correlate alle poste in moneta estera, operando al loro interno molteplici distinzioni e classificazioni ai fini di procedere alla loro corretta valutazione.

Un'ulteriore riflessione merita a nostro avviso di essere fatta a riguardo del mancato adeguamento del Principio interno ai Principi stabiliti dallo IASC, a cui peraltro ricordiamo che lo stesso Consiglio dei Dottori Commercialisti ha aderito sin dal 1979.

Le differenze tra i due Principi sono infatti tante e di tale portata da non poter essere giustificate esclusivamente, come già è stato fatto da numerosi autori, da differenti *background* culturali, tradizioni contabili ormai consolidate nelle varie nazioni, da praticità operativa, opportunità fiscale o da differenze legislative insormontabili. Ci riferiamo in particolare alla previsione di un differente trattamento delle poste a breve o medio-lungo termine, che non trova assolutamente alcun riscontro né nei Principi internazionali, né nella prassi nazionale, o "all'inquinamento fiscale" del principio civilistico, che può indubbiamente essere ben accetto alle imprese, nella misura in cui può creare convenienze economiche, ma che sempre più spesso può dar luogo ad ingombranti incoerenze.

La stessa presenza di più trattamenti contabili alternativi consentiti (*Benchmark e Allowed*), appare in netto contrasto con le finalità di armonizzazione dei vari principi nazionali, per cui sarebbe richiesto un trattamento univocamente determinato (*Required*): è invero difficile cercare di perseguire un comportamento comune con altre nazioni quando non esiste un trattamento unico neppure internamente (17).

Riteniamo quindi, in sostanza, che la revisione del Principio contabile "Operazioni e partite in moneta estera" sia da considerare come un'occasione in parte persa non soltanto in relazione all'esigenza di un'adeguata valutazione delle poste, che costituisce un'irrinunciabile premessa per il raggiungimento di quella *comparability*, auspicata sin dal 1987 (18), ma, in via

(17) *International Accounting Standards Committee* (1975).

(18) *International Accounting Standards Committee, Framework E32, Comparability of Financial Statement*.

più generale, avendo riguardo al libero movimento degli investimenti e all'espansione delle attività economiche al di fuori dei confini nazionali.

## 6. Bibliografia

- Allegrini Marco (2000), *Le poste in valuta*, in Luciano Marchi (a cura di), "L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese", "Il Sole-24 Ore", Milano.
- Artina Valerio (1998), *Crediti e debiti in valuta: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, "Pratica Professionale", n. 48.
- Cantino Valter (2000), *Le operazioni e le partite in moneta estera*, in Schede di aggiornamento Eutekne, Quaderno n. 12, Le novità del bilancio di esercizio.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1988), *Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera*, Documento n. 9 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1994), *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*, Documento n. 11 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1996), *Le immobilizzazioni materiali*, Documento n. 16 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1997), *Lavori in corso su ordinazione*, Documento n. 23 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (1999), *Operazioni e partite in moneta estera*, Documento n. 26 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (2001), *Variazione delle valutazioni*, Documento n. 29 della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Giuffrè, Milano.
- D'Alauo Gabriele (1998), *Euro e bilancio d'esercizio: il trattamento delle differenze di cambio*, "il fisco" n. 27/1998, pag. 9061.
- Dezzani Flavio, Pisoni Piero, Puddu Luigi (2000 a), *Le operazioni e le partite in moneta estera. Le norme civili e fiscali*, "Impresa c.i." n. 1/2000, pag. 41.
- Dezzani Flavio, Pisoni Piero, Puddu Luigi (2000 b), *Le operazioni e le partite in moneta estera. La rilevazione contabile e la conversione in moneta nazionale*, "Impresa c.i." n. 2/2000, pag. 201.
- Giorgino Felice (2000), *Trattamento contabile delle differenze di cambio dovute ad acconti durante l'esecuzione di opere ultrannuali*, "il fisco" n. 41/2000, pag. 12350.
- International Accounting Standards Committee (1975), *International Accounting Standards, Preface to Statements of International Accounting Standards*, International Accounting Standards Committee, London.
- International Accounting Standards Committee (1993), *The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates*, International Accounting Standards IAS 21 (revised), International Accounting Standards Committee, London.
- International Accounting Standards Committee (1994), *Presentation of Current Assets and Current Liabilities*, International Accounting Standard IAS 13 (revised), International Accounting Standards Committee, London.
- Roscini Vitali Franco (1999), *Promozione con "riserva" per il Fondo rischi su cambi*, "Il Sole-24 Ore", 13 giugno.
- Salafia Vincenzo (2000), *Principi contabili, immobilizzazioni immateriali ed operazioni e partite in moneta estera*, "Le Società", n. 9.
- Santesso Erasmo (1994), *Valutazioni di bilancio*, G. Giappichelli Editore, Torino.